CAMERA DEI DEPUTATI N. 786

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FERRARI MARTE

Presentata l'8 novembre 1983

Modifica del primo comma dell'articolo 2095 del codice civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 2095 del codice civile nel definire e disciplinare le categorie dei prestatori di lavoro subordinato, le distingue in « dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati e operai »

Una tale distinzione, abbastanza rispondente alla realta del mondo della produzione e del lavoro fino a qualche tempo fa, è venuta a trovarsi in distonia con le nuove realtà proprie delle modifiche strutturali del nostro mondo produttivo sotto la spinta della dinamica socio-economica e tecnologica

Infatti è venuta a specificarsi la categoria intermedia dei cosiddetti « quadri » (secondo la terminologia diffusa nella CEE), cioe la categoria di quei funzionari che non sono assimilabili ai « dirigenti » e e non possono essere compresi fra gli « impiegati » per la tipicità e la specificità delle funzioni e dei compiti cui assolvono

D'altra parte in molti contratti di lavoro ed in molte normative degli accordi sindacali la categoria dei cosiddetti « quadri » intermedi trova da tempo un proprio riconoscimento sul piano normativo, funzionale e retributivo

Diventa così non solo opportuno ma necessario integrare l'articolo 2095 onde legittimare, sul piano legislativo e nella sistematica della disciplina generale dell'impresa, la categoria dei « quadri » fra quelle nelle quali si distinguono i prestatori di lavoro subordinato

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 2095 del codice civile è sostituito dal seguente:

« I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti amministrativi o tecnici, quadri, impiegati e operai ».